



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Convertito il DL Milleproroghe.

Le disposizioni di diretto interesse del settore trasporti introdotte dal Decreto Legge Milleproroghe sono state confermate e incrementate con la legge di conversione del 24.2.2023 nr. 14 come di seguito evidenziato.

Trasporti eccezionali – Proroga sospensione linee guida e validità autorizzazioni (art.10 c.6) – È stata confermata la sospensione fino al 31 dicembre 2023 (in precedenza 31 dicembre 2022) dell'efficacia delle linee guida relative ai trasporti in condizioni di eccezionalità che, come è noto, sono state definite dal decreto MIT 28.7.2022 in attuazione dell'art.7-bis della L.n.215/2021 e che sono finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e della gestione del rischio, a valutare la compatibilità dei suddetti trasporti con la sicurezza della circolazione e a stabilire nuove modalità di rilascio delle autorizzazioni per trasporti fino a 108 tonn e per quelli di un unico pezzo indivisibile; fino alla medesima data del 31 dicembre 2023 continueranno ad applicarsi le regole già in vigore al 9 novembre 2021 per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti in condizioni di eccezionalità fino a 108 tonn effettuati con veicoli con più assi rispetto a quelli indicati nell'art.10 del CdS.

Codice della Strada – Revisione veicoli (art.10 c.6-bis) – È stato previsto che fino al 31 dicembre 2023 (in precedenza 31 dicembre 2022) gli ispettori autorizzati dal MIT possano eseguire le revisioni dei veicoli presso i centri di controllo privati.

Sospensione ammortamenti (art.3 c.8) – È stata confermata la proroga fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (oltreché agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022) della possibilità per le imprese (con esclusione di quelle obbligate all'adozione dei principi contabili internazionali) di non effettuare l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, destinando la relativa quota a una riserva indisponibile; tale possibilità era stata introdotta dalla L.n.126/2020 (di conversione del DL n.104/2020 – cd *DL Agosto*) e successivamente modificata dalla L.n.25/2022 (di conversione del DL n.4/2022 – cd *DL Sostegni ter*).

Misure per garantire la continuità d'impresa (art.3 c.9) – È stata confermata la proroga al 31 dicembre 2022 (in precedenza 31 dicembre 2021) della non applicabilità delle norme del Codice Civile che prevedono l'immediata messa in liquidazione dell'impresa nel caso di perdite di capitale sociale dovute all'emergenza pandemica; tale possibilità era stata introdotta dalla L.n.40/2020 (di conversione del DL n.23/2020 – cd *DL Liquidità*).

Credito d'imposta per beni strumentali nuovi (art.12 c.1-bis e 1-ter) – Con un emendamento approvato in sede di conversione, è stato prorogato al 30 novembre 2023 il termine per completare gli investimenti in beni materiali e immateriali tradizionali e in beni materiali 4.0 (cd *Piano Industria 4.0* – di cui all'Allegato A della L.n.232/2016 – *Legge di Bilancio 2017*) "prenotati" entro il 31 dicembre 2022 a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di un acconto non inferiore al 20 per cento del corrispettivo pattuito. L'originario termine del 30 giugno era già stato spostato al 30 settembre dall'ultima *Legge di Bilancio 2023* (art.1 c.423 della L.n.197/2022). Si rammenta inoltre, che le misure dei suddetti crediti d'imposta inizialmente fissati dalla L.n.178/2020 (*Legge di Bilancio 2021*) sono stati successivamente rimodulati dalla L.n.234/2021 (*Legge di Bilancio 2022*).

Rif. 33 – 2023

